

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 21/04/2020

### FATTO

La parte ricorrente, premesso di essere titolare di n. 22 buoni fruttiferi postali della Serie Q/P, lamenta che l'intermediario ha liquidato i titoli applicando, per il periodo dal 21° al 30° anno, un rendimento inferiore a quello previsto originariamente sul retro dei buoni per tale periodo. Rileva, infatti, che per i bimestri compresi tra il ventunesimo anno dall'emissione del buono e la loro scadenza, il rendimento dovrebbe essere quello originario, nulla essendo variato a tale riguardo nonostante il DM 13.6.1986, tenuto altresì conto che l'emittente, per il periodo successivo al 20° anno, non ha incorporato nel buono il rendimento indicato nel citato D.M. Chiede, pertanto, che venga riconosciuto e dichiarato *"l'obbligo dell'intermediario a rimborsare i titoli sopraelencati in base alle condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi e, in particolare, mediante la corresponsione di € 65.603,31 pari alla differenza tra la somma ricevuta al momento dell'incasso [...] e il valore di rimborso desumibile dal retro dei buoni [...], oltre interessi legali maturati e maturandi"*. L'intermediario, nelle controdeduzioni, rileva in primo luogo che due dei buoni oggetto del ricorso (nn. 070 e 138) non sono intestati alla cliente, per cui risulta essere carente della legittimazione attiva, dal momento che non ha prodotto alcun documento che dimostri il suo diritto di riscuotere i suddetti titoli. Con riguardo ai restanti BPF, precisa che, in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM 13.6.1986, istitutivo della serie Q, era necessario apporre sui titoli il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse



massimo raggiunto e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). Afferma, pertanto, che il suo operato è del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P come riconosciuto anche dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018); che l'affidamento che si sarebbe ingenerato nel sottoscrittore in merito all'applicazione nel periodo dal 21° al 30° anno dei tassi stampigliati sui titoli non è comunque incolpevole, data la presenza dei timbri sul fronte e sul retro dei titoli e considerandosi che avrebbe comunque dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato (già in vigore al momento della sottoscrizione dei titoli); che non vale richiamarsi ad alcuni precedenti di merito, alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. numero 3963/2019, e alla sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 che ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo); che le previsioni del DM del 1986 sono comunque norma imperative e non possono essere superate dall'autonomia delle parti; che gli argomenti della ricorrente portano una irragionevole disparità di trattamento fra coloro che hanno sottoscritto gli stessi buoni prima, ovvero dopo, l'entrata in vigore del DM 1986. Ciò premesso, chiede in via pregiudiziale di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del cliente e in ogni caso di rigettare il ricorso.

La ricorrente, in sede di repliche, contesta la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che ha conferito il mandato professionale per la difesa dell'intermediario - non essendo prodotta la procura notarile menzionata nel mandato al legale - e quindi chiede che le controdeduzioni non siano tenute in considerazione. Rispetto alla eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dall'intermediario per i buoni nn. 138 e 070, afferma che i due buoni sono stati riscossi dalla stessa, senza che l'intermediario sollevasse alcuna obiezione; insiste sull'argomento rappresentato dalla tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore e richiamando la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. numero 3963/2019; sostiene che mentre la conoscenza delle variazioni è assicurata dalla pubblicazione in G.U. del DM indicante i nuovi tassi, *"la conoscenza degli effetti delle variazioni sopravvenute sul singolo investimento è affidata alle tabelle - appunto denominate - integrative previste dal comma 3 art. 173 DPR 156/73 cui è stata espressamente riconosciuta la funzione di rendere il risparmiatore edotto dell'ammontare del proprio credito ad esito della variazione, ossia di tutte le eventuali altre modifiche operative sul buono e che, diversamente dai tassi, non erano state materialmente incorporate nel cartaceo - nel caso in questione, dell'importo fisso riconosciuto dal 21° al 30° anno"*.

## DIRITTO

In via preliminare, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'intermediari rispetto ai buoni nn. 070 e 138, si osserva che tali buoni sono effettivamente intestati a soggetto diverso dalla ricorrente; che, tuttavia, i medesimi risultano incassati personalmente dalla cliente, per cui è da presumere che in sede di liquidazione l'intermediario ne abbia accertato l'identità, senza sollevare obiezioni. L'eccezione non può essere, pertanto, accolta.

Dalla documentazione in atti si evince che i BFP, tutti liquidati, sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato sulla GU n. 148 del 28.06.1986), periodo di vigenza della serie Q (che andava dal 01/07/86 al 31/10/95), il cui art. 5 disponeva che: *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q» [...] i buoni della precedente serie «P» (...)*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». In particolare, si rileva che i buoni, emessi su modulo stampigliato della serie "P", recano un timbro di variazione della serie (da "P" a "Q/P"); che sul fronte dei titoli è precisata la loro appartenenza alla serie Q/P; che sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; risultano, in particolare, i seguenti interessi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 5° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% fino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° il retro indica, rispettivamente, "più lire 129,07 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" per i buoni di Lit. 500.000, "più lire 258,150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" per i buoni da Lit. 1.000.000.*

Stante le evidenze segnalate con riguardo al tasso di interesse applicabile ai buoni in questione, per il periodo dal 21° al 30° anno si ritiene possa essersi ingenerato un legittimo affidamento della cliente in ordine alla validità dei tassi come riportati sui titoli e non modificati dall'apposizione delle correzioni sull'originale, affidamento che merita di essere tutelato, in conformità all'orientamento dell'ABF, consolidatosi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, la quale, condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, ha riconosciuto che, *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".* Tale orientamento non sembra sul punto essere stato mutato dalla recente decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, la quale, sottolineando che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, ha affermato che *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".*

Si ritiene, in conclusione, che per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di formale modifica dei titoli sul punto, la ricorrente abbia il diritto ad ottenere la liquidazione dei buoni sulla base delle condizioni stampigliate *ab origine* sugli stessi.



## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali e oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'Intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA